

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

FARMACIE

RIEPILOGO MASSIMALI

I Massimali di garanzia per ogni Farmacia si intendono prestati come segue:

MASSIMALI DI GARANZIA PER OGNI FARMACIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione:

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

Eur 1.000.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di

Eur 1.000.000 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di Eur 1.000.000 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.):

Euro 1.000.000 per ogni Sinistro, qualunque sia il numero dei «Prestatori di lavoro» infortunati, ma col limite di Euro 1.000.000 per ogni Prestatore di Lavoro infortunato.

Premessi i suddetti Limiti di risarcimento, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a Euro

2.000.000,00 per più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione, per ogni Farmacia assicurata.

Massimali di garanzia Rc professionale per ogni Farmacia si intendono come : segue:

MASSIMALI DI GARANZIA PER OGNI FARMACIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza di:

Eur 1.000.000,00 per Sinistro, anche in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati.

Il predetto Massimale è da intendersi quale disponibilità per Sinistro per ciascuna Farmacia e non per ogni singolo Assicurato.

ESTENSIONE RC PROFESSIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P.).

La Compagnia risponde delle somme che 11/1 Titolare/i di ciascuna Farmacia associata alla Contraente e loro collaboratori Farmacisti dipendenti e non, Soci di Società di Titolari, gli associati familiari in partecipazione, purchè in possesso di titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni ed iscritti all'Ordine dei Farmacisti, ed i tirocinanti o gli stagisti non ancora in possesso del titolo di abilitazione, siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali - nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27.07.1934, DPR n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009, nonché successivi emendamenti/leggi.

Limitatamente al/ai solo/i Titolare/i di Farmacie l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che allo stesso/ agli stessi possa derivare per fatto di persone del cui agire debba/no rispondere a norma di legge.

La garanzia è operante per le Cose vendute o consegnate, anche a domicilio, compresi i medicinali, i generi alimentari, i prodotti omeopatici, di erboristeria, galenici e magistrali venduti e/o somministrati nella farmacia, si intendono compresi anche i prodotti venduti on-line.

L'Assicurazione comprende i danni verificatisi entro un anno dalla vendita, consegna o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della presente polizza. Per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio originario dei prodotti stessi.

La garanzia assicurativa è operante anche per i danni:

- derivanti dalla vendita dei prodotti previsti dal provvedimento C.I.P. N. 17/78 - 30/83 e successive modificazioni consigliati all'utente dall'Assicurato;
- conseguenti a trattamenti estetici, che non richiedono controllo medico, effettuati all'interno della farmacia.

E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, noleggio o comodato degli apparecchi medicali e dei presidi medico chirurgici dati in uso a Terzi; non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

E' altresì esclusa la responsabilità civile imputabile al personale sanitario segnalato o messo a disposizione dalla farmacia.

L'Assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato, al momento del fatto, non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione di Farmacista.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Compagnia, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Farmacista dipendente per il quale opera l'assicurazione

ART. 2 - VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza e posti in essere non oltre 10 anni prima della data di effetto dell'Assicurazione.

Restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato/Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

ART. 3 - MASSIMALE ASSICURATO

Premesso che il massimale di 1.000.000,00 rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni Sinistro per ciascuna Farmacia, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a due volte il massimale per Sinistro:

- per ogni Farmacia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate a ciascuno degli Assicurati nello stesso periodo;
- per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo; in tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi Europei.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI FARMACIA DEI SERVIZI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile professionale derivante dalla pratica di :

- "Prestazioni analitiche di prima istanza", prestate ai sensi del Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011;
- "Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali", prestate ai sensi del Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011;
- "attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ai sensi del Decreto 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali (intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenti a danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di referti, prenotazioni e ricette, entro il limite del Massimale assicurato e sino a concorrenza di 2.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 50 euro per ogni Sinistro.

Sono esclusi i danni:

- a) Conseguenti a distruzione o deterioramento di denaro;
- b) Conseguenti a furto, rapina e incendio;
- c) Conseguenti a ritardi nella prenotazione e consegna e/o mancata prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale

PRECISAZIONE

Precisazione:

Le garanzie prestate dalla presente polizza, sono valide anche per l'esecuzione dei test diagnostici e per la somministrazione di vaccini effettuati da personale qualificato, regolarmente incaricato dalla farmacia, sia all'interno dei locali della farmacia stessa sia in spazi appositamente autorizzati all'espletamento di tali mansioni.